



**COMUNE DI COMO**  
**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. **33** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 17 Giugno 2013  
PRESIDENTE: FRANCESCO FRAGOLINO  
SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
LUCINI MARIO - <b>SINDACO</b>	si			=	=
BIANCHI FILIPPO	si		MANTOVANI ADA	si	
BORDOLI LAURA	si		MASCETTI ALBERTO	si	
BUTTI MARCO		si	MOLTENI MARIO	si	
CAIROLI IVANO	si		NESSI ITALO		si
CENETIEMPO ENRICO	si		NESSI LUIGI	si	
CERUTI LUCA	si		PAULESU ANTONELLO	si	
CESAREO ANDREE	si		PEVERELLI DIEGO	si	
DE FEUDIS VITO	si		RAPINESE ALESSANDRO		si
FAVARA GIOACCHINO	si		ROVI GUIDO	si	
FORLANO MARIO	si		SAPERE VINCENZO	si	
FRAGOLINO FRANCESCO	si		SCOPELLITI FRANCESCO	si	
FRIGERIO GUIDO	si		SELIS GIORGIO		si
GADDI SERGIO	si		SERVETTINI MARCO		si
GRIECO RAFFAELE	si		TETTAMANTI MARCO		si
LEGNANI STEFANO	si		VERONELLI ANNA	si	
LISSI PATRIZIA	si		<b>TOTALE</b>	27	6
LUPPI ANDREA	si			=	=

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce l'entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (addizionale *ex* – E.C.A.);

Visto l'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

Visto il D.L. n. 1/2013, convertito nella Legge 1/2/2013 n. 11 che posticipa a luglio 2013 il termine di versamento della prima rata del tributo relativo all'anno 2013;

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che ha sospeso, per determinate categorie di immobili, il versamento della prima rata IMU “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi...”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

Ritenuto allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in **due** rate aventi le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2013 (1<sup>a</sup> rata)
- 30 novembre 2013 (2<sup>a</sup> e ultima rata)

prevedendo che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al **60%** dell'importo della TARSU dovuta per l'anno 2012, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al **60%** determinato applicando all'intero anno le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 35/2013, i versamenti relativi alla prima rata sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) deliberate per l'anno 2013;

Considerato che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. n. 35/2013 consente ai Comuni di inviare ai contribuenti, ai fini del versamento della prima rata del tributo, i modelli di pagamento precompilati, analoghi a quelli già predisposti per il pagamento della TARSU;

Visto l'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012, in base al quale: *“i Comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2”*;

Considerato che alla data del 31/12/2012 il servizio di riscossione della TARSU era affidato alla società CRESET Spa, in qualità di concessionario/agente della riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 24, del D.L. 30/09/05, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 02/12/05, n. 248;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che la prima rata del tributo sarà versata al Concessionario della riscossione, CRESET Spa, con le stesse modalità e condizioni previste per la TARSU, ovvero mediante bollettino postale o tramite sistema bancario (MAV), previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati;

Tenuto conto che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. n. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 secondo le modalità di cui al Decreto 14/5/2013 del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 secondo le modalità di cui al Decreto 14/5/2013 del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Considerato che ulteriori norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale, previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 1^ *“Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale”* nella seduta del 6/6/2013;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria, espressi sulla proposta di deliberazione dal dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/5/2013;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 24 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 27 presenti di cui n. 24 votanti n. 3 astenuti (Cenetiempo, Gaddi e Scopelliti) :

## D E L I B E R A

1°) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in due rate, aventi le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2013 (1° rata)
- 30 novembre 2013 (2° e ultima rata);

2°) di determinare il tributo dovuto con la prima rata di acconto per l'anno 2013 in misura pari al **60%** dell'importo della TARSU dovuta nell'anno 2012, ovvero nell'ipotesi di occupazioni iniziate dopo il 31/12/2011 in misura pari al **60%** del tributo determinato applicando all'intero anno le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;

3°) di precisare che il versamento della prima rata verrà considerato come acconto di quanto dovuto per il 2013 a titolo di TARES o di altra imposta che venisse nelle more stabilita in sostituzione della TARES da eventuali normative sopraggiunte;

4°) di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detraendo l'importo della prima rata, e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, nella misura standard di € 0,30 al mq;

5°) di stabilire che la prima rata del tributo sarà versata al Concessionario/Agente della riscossione, CRESET Spa, con le stesse modalità e condizioni previste per la TARSU, ovvero mediante bollettino postale o tramite sistema bancario (MAV), previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati;

6°) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

7°) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

*(Esce dall'aula il Cons. Gaddi; presenti n. 26)*

Inoltre:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 26 :

## D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO FRAGOLINO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO

.....

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione:

è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000).

Passi al Settore TRIBUTI E CONTABILITÀ per l'esecuzione.

Como, .....

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO

.....